



### LA RENDICONTAZIONE GESTIONALE DELL'ATTIVITÀ BANDISTICA

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, d'ora in avanti per comodità abbreviato in "CTS"), all'articolo 13, disciplina le "Scritture contabili e bilancio", ed indica il contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS), che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti a redigere. Il nodo che fino ad ora non era stato sciolto per mancanza di operatività riguardava il passaggio in cui il citato articolo disponeva che il bilancio "deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore".

Quasi tre anni dopo, con Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato gli schemi di bilancio che gli ETS dovranno – per la prima volta – redigere e depositare entro il 30 giugno 2022 in relazione ai rendiconti per l'anno 2021.

Il presente intervento intende focalizzare l'attenzione sul fatto che si rende necessario sin d'ora:





 utilizzare un piano dei conti idoneo a soddisfare le esigenze di rappresentazione e che tenga conto degli schemi di bilancio obbligatori di cui al DM 5 marzo 2020.

## 1. Il significato del bilancio per gli Enti del Terzo Settore

#### 1.1. Bilancio come strumento di comunicazione interna ed esterna

La redazione e lettura di un bilancio assolve alla necessità di verifica sull'operato dell'entità e di comunicazione delle informazioni riguardanti le attività svolte dall'Ente ai soggetti potenzialmente interessati.



Con il termine "strumento di verifica" si fa riferimento alla capacità del bilancio di fornire un resoconto sistematico dell'andamento dell'attività, fornendo la dimensione degli elementi economici, patrimoniali e finanziari che hanno interessato la vita associativa ed esibendo il risultato netto in termini di risorse generate e impiegate.

Con il termine "strumento di comunicazione" si fa riferimento alla capacità del documento di trasferire le informazioni sopra richiamate, insieme a elementi di carattere maggiormente qualitativo, ai propri lettori.

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE

MAIL: anbimafriulivengiulia@virgilio.it presidenza.friulivg@anbima.it



In virtù di tali caratteristiche, il documento deve essere redatto tenendo in particolare considerazione i potenziali destinatari dello stesso, i soggetti interessati, considerando che questi possono essere suddivisi principalmente in due categorie: soggetti interni all'associazione e soggetti esterni all'associazione.

L'esposizione del bilancio rappresenta, in questo senso, la principale e massima occasione di confronto, partecipazione e analisi sulla stessa associazione in un contesto nel quale sovente si sperimenta il tentativo di veicolare il valore pubblico derivante dalle proprie attività e le modalità con cui lo si è creato.

# 1.2. I principi classici di redazione di un bilancio

I principi generali di bilancio, ai quali il redattore del documento si deve scrupolosamente attenere, sono i seguenti:

- continuità: comporta l'assunzione di una prospettiva nella quale è previsto che l'ente continui la sua attività nel tempo. Un principio cardine di tutte le entità organizzate "non in liquidazione";
- prudenza: comporta la necessità di rilevare le componenti positive di reddito solamente quando certe ed effettivamente realizzate mentre le componenti negative vanno rilevate anche qualora solamente presunte;
- competenza (economica): comporta la rilevazione di oneri e ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall'incasso, solamente se imputabili economicamente all'esercizio. La competenza trova applicazione in un principio "pratico" definito come "correlazione tra costi e ricavi", secondo il quale, nelle realtà for profit, un costo trova manifestazione in contabilità nell'esercizio o negli esercizi in cui viene generato il ricavo ad esso associato. Ricordiamoci che nelle attività profit la strategia d'impresa comporta che un costo viene sostenuto nella misura in cui esso è in grado di generare un ricavo. In questa logica, i costi seguono i ricavi;
- separazione: comporta che ogni elemento che deve essere iscritto nel bilancio d'esercizio venga valutato separatamente, richiedendo pertanto che si rilevi gli elementi contabili mediante l'utilizzo di un sistema altamente dettagliato;
- costanza: comporta che i criteri che vengono utilizzati nella redazione del bilancio rimangano sempre gli stessi di anno in anno e che nel caso vi sia la necessità di cambiare gli stessi la circostanza venga portata all'attenzione dei lettori fornendo il dettaglio degli effetti delle modifiche sul bilancio;
- prevalenza della sostanza sulla forma: comporta che la rilevazione delle singole operazioni è determinata dalla loro funzione economica prescindendo dalla forma assunta per la realizzazione dell'operazione;
- chiarezza, verità e correttezza: comportano che il documento del bilancio possa essere letto agevolmente, che esso rappresenti i fatti di gestione, si attendibile e sia redatto secondo le norme di legge e le regole amministrative.

Benché si tratti di principi che nascono per le imprese che perseguono il profitto, questi vengono richiamati dal Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 che disciplina gli schemi di bilancio per gli ETS, nel limite della compatibilità dei medesimi principi con l'assenza dello scopo di lucro degli ETS.



### 1.3. La tipicità dell'Ente del Terzo Settore

La disciplina amministrativo-contabile contenuta nel CTS prevede, sostanzialmente, due regimi di rendicontazione:

- un regime di rendicontazione ordinaria, destinato agli Enti di maggiori dimensioni;
- un regime di <u>rendicontazione semplificata</u>, destinato agli Enti più piccoli (si consideri come la rendicontazione per cassa comporti un sostanziale superamento del principio di competenza).



È stato utilizzato il termine "regime di rendicontazione" in quanto non si deve confondere il *set* che compone il bilancio sociale dell'ente con i regimi contabili previsti dalla normativa fiscale, e più precisamente dagli artt. 14 e ss. del Dpr n. 600/1973, laddove viene previsto (art. 18) un regime di contabilità semplificata per le imprese minori che non abbiano superato l'ammontare di ricavi di:

- 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto cessioni di beni.

Come avremo occasione di precisare nel prosieguo del presente documento, le soglie di tali regimi non hanno nulla a che vedere con le soglie di RRPE previste per capire quali schemi di bilancio debbano essere adottati dall'Ente.

Il sistema di rendicontazione degli Enti di maggiori dimensioni è improntato al principio della "competenza economica" che, per le imprese, costituisce il criterio temporale col quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

Sebbene negli ultimi anni sia aumentato il numero dei sostenitori dell'applicazione del principio della competenza economica (e più in generale di una rendicontazione non semplificata) per gli Enti di maggiori dimensioni, l'applicazione del principio di competenza per le realtà non profit non è facilmente accostabile a quanto accade per le società commerciali. Nelle imprese, infatti, in ossequio al principio della competenza, i costi "seguono" i ricavi (ai fini della determinazione del reddito).

Il principio di competenza, invece, trova negli enti del terzo settore applicazione nel principio pratico "inverso" secondo il quale i ricavi seguono i costi. Questo enunciato va letto nel senso che un ente del terzo settore svolge tante più attività quante più sono le risorse sulle quali può contare. In questo senso non sono i costi a dare origine ai ricavi, ma i ricavi a dare origine ai costi.



L'utilizzo di principi contabili condivisi e "standardizzati" appare una regola imprescindibile per la redazione del bilancio, non solo in quanto il documento che ne risulta deve poter godere della comparabilità con i bilanci di altri enti, ma anche perché su tale documento devono poter essere verificate delle condizioni distintamente previste da diverse normative (in primis il CTS) e che consentono all'ente medesimo di godere di agevolazioni contabili e fiscali.

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE

MAIL: <u>anbimafriulivengiulia@virgilio.it</u> <u>presidenza.friulivg@anbima.it</u>



Le condizioni che devono essere verificate in ossequio alla normativa che riguarda gli ETS sono le seguenti:

- se le attività di interesse generale sono svolte in via prevalente o esclusiva;
- se l'ente supera il test per lo svolgimento delle attività diverse in tema di incidenza dei proventi da attività diverse (30%) o dei costi per attività di verse (66% inclusi gli oneri figurativi e le erogazioni gratuite) art. 6 CTS;
- se l'ente è obbligato alla redazione del bilancio sociale (entrate superiori a euro 1.000.000) art. 14 CTS;
- se l'ente obbligato ad ottemperare all'informativa sugli emolumenti attribuiti a organi associativi, dirigenti e associati (entrate superiori a euro 100.000) art 14 CTS;
- se l'ente è tenuto alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti;
- se l'ente supera il test della non commercialità art. 79 CTS;
- se l'ente rientra nelle condizioni per l'applicazione dei regimi forfetari previsti per APS e ODV (entrate da attività commerciali inferiori a euro 130.000) artt. 85 e 86 CTS;
- se l'ente può rappresentare il proprio bilancio mediante il modello semplificato della rendicontazione per cassa (entrate inferiori a euro 220.000 escluse le entrate da disinvestimenti) art. 13 CTS.


#### 2. Forma e contenuto del bilancio

Come anticipato in premessa, l'art. 13 del CTS prevede quanto segue:

- comma 1 gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- comma 2 il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
- comma 3 il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore
- comma 4 gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile (libro giornale e libro degli inventari)
- comma 5 gli ETS di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile

Alla luce di quanto sopra esposto, gli adempimenti di bilancio degli ETS dipendono dalle soglie di ricavi e dalla tipologia di attività svolta; il tutto può essere sintetizzato come segue:





Tralasciando il caso degli ETS costituiti in forma di impresa commerciale, che auspichiamo costituiscano un'ipotesi remota, ci concentreremo sulle prime due casistiche, ovvero:

- gli obblighi di bilancio per gli ETS "non piccoli";
- gli obblighi di bilancio per gli ETS "piccoli".

# 2.1. La rendicontazione per gli ETS "NON piccoli"

Lo schema di bilancio che il CTS prevede per gli ETS non piccoli contempla i seguenti prospetti:

- lo Stato patrimoniale;
- il Rendiconto gestionale;
- la Relazione di missione.

## 2.1.1. Lo Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale svolge la funzione di fornire al lettore del bilancio una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione. Il modello approvato per gli ETS è funzionale alle esigenze informative degli stessi, ed è finalizzato ad esporre, in termini economico-aziendali, gli investimenti e le relative fonti di finanziamento. Lo schema è del tutto simile allo Stato patrimoniale che sono tenute a predisporre tutte le società di capitali che depositano il bilancio.

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE 5

MAIL: anbimafriulivengiulia@virgilio.it presidenza.friulivg@anbima.it



# 2.1.2. Il Rendiconto gestionale

Il Rendiconto gestionale richiama più o meno la funzione assolta dal Conto economico nella rendicontazione delle società di capitali; il prospetto non pone particolare enfasi sul reddito prodotto dall'associazione (considerata la finalità non lucrativa dell'associazione). Piuttosto, il prospetto serve a far comprendere la capacità dell'associazione di ottimizzare le risorse per raggiungere un equilibrio economico, condizione necessaria per consentire all'associazione di continuare a essere operativa nel medio/lungo periodo.

#### 2.1.3. La Relazione di missione

Infine, la Relazione di missione rappresenta un prospetto di informativa qualitativa e di dettaglio. Per chi ha familiarità con i bilanci delle società di capitali, la Relazione di missione costituisce un mix tra la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione. Il CTS prevede alcune informazioni di carattere quantitativo che devono necessariamente comparire nella relazione di missione, e cioè:

- la documentazione relativa al carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 13, co. 6, del CTS;
- uno specifico rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, co. 4, lett. a).

Il contenuto della Relazione di missione può essere così sintetizzato:

- informazioni di carattere generale, inclusa l'analisi delle principali linee guida seguite per la redazione degli altri prospetti (punti 1-3);
- informazioni in merito alle poste dello Stato patrimoniale (punti 4-10);
- informazioni in merito alle poste del Rendiconto gestionale (punti 11-12);
- informazioni relative alla struttura e al funzionamento dell'associazione (punti 13-17);
- comunicazioni relative all'andamento gestionale (punti 18-19);
- prospetto di richieste informative ai fini del CTS (punti 20-24).

## 2.2. La rendicontazione per gli ETS "piccoli"

Lo schema di bilancio che il CTS prevede per gli ETS piccoli contempla un unico prospetto, e più precisamente il Rendiconto per cassa. Si tratta di un "estratto conto ragionato" dei movimenti finanziari dell'esercizio nel quale, in modo sintetico, confluiscono tutte le entrate e le uscite dell'esercizio amministrativo.

Così come il Rendiconto gestionale degli ETS "non piccoli", il rendiconto per cassa evidenzia l'andamento della gestione in un esercizio, ma non fa riferimento al concetto di "costo e ricavo" di competenza, principio cui si ispirano gli enti "maggiori", bensì si riferisce ai flussi finanziari.

Gli ETS maggiori, sostanzialmente, devono ricorrere necessariamente ad un sistema contabile basato sulla partita doppia e improntato al principio di competenza; gli ETS minori, viceversa, potranno limitarsi alla partita semplice, risultando sufficiente la mera rilevazione del movimento finanziario.

Si tratta di un'opzione concessa agli ETS minori, opzione che, peraltro, non deve essere comunicata con particolari

ANBIMA FVG



formalità, essendo sufficiente il "comportamento concludente" dell'ETS.

Gli ETS minori sono esonerati quindi dalla redazione dell'informativa di bilancio avente natura più qualitativa e illustrativa (come la Relazione di missione), considerandola come un onere amministrativo superfluo nella misura in cui l'ente conta un ridotto numero di soci e di altri soggetti interessati alla rendicontazione sociale.

Non sono ammesse forme ibride: l'opzione per il rendiconto di cassa costituisce una scelta totale; non è possibile, a discrezione dell'ente, aggiungere altri prospetti (magari parziali) di bilancio riservati agli ETS maggiori.



Si ricorda comunque che gli ETS (anche minori) dovranno riportare, in calce al bilancio:

- a) una documentazione del carattere secondario e strumentale di "altre" attività esercitate;
- b) l'illustrazione, anche ricorrendo alla forma tabellare, delle raccolte pubbliche di fondi; a tal riguardo, andrà definito con particolare attenzione quale sia l'ambito rendicontativo per gli ETS minori che non redigono la Relazione di missione.

Il modello "C" previsto dal DM 5 marzo 2020 ha optato per mantenere intatta la logica classificatoria del Rendiconto.



La rendicontazione improntata al principio di cassa implica una necessaria riconciliazione della disponibilità liquide (cassa e banca) tra inizio e fine del periodo amministrativo. Infatti, l'assenza di uno Stato patrimoniale comporta necessariamente tale riconciliazione; il Rendiconto, di fatto, è lo strumento che illustra le cause della generazione (piuttosto che della distruzione) di liquidità nell'arco del periodo amministrativo rendicontato.

Infine, si osserva che il prospetto dei componenti figurativi introduce il concetto di "costi e proventi figurativi" in luogo di "entrate e uscite figurative" (che sarebbe stato lecito attendersi in un contesto di contabilità per cassa); ciò introduce quindi un criterio di rilevazione misto, confondendo partite finanziarie (che devono essere rilevate in contabilità per redigere il Rendiconto di cassa) e partite economiche (improntate al principio di competenza proprio degli Enti maggiori) destinate a quantificare gli oneri figurativi; questo "ibrido" è giustificato dal fatto che tale soluzione appare preferibile in virtù del fatto che i flussi monetari mal si prestano alla quantificazione di oneri figurativi.

### 3. La determinazione della soglia di RRPE

Ai fini dell'individuazione degli Enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica, piuttosto che secondo il principio di cassa, si dovrà tenere conto del volume complessivo di:

- ricavi;
- · rendite;
- proventi;
- entrate comunque denominate;

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE

MAIL: <u>anbimafriulivengiulia@virgilio.it</u> presidenza.friulivg@anbima.it



conseguiti come risultati dal bilancio dell'esercizio precedente.



Relativamente ai bilanci redatti secondo il principio di cassa, occorre escludere le entrate relative:

- a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'Ente;
- al reperimento di fonti finanziarie.

Sulla base del dettato dell'art. 13, co. 2, del CTS, il superamento anche per un solo esercizio del limite di 220.000 euro di RRPE implica automaticamente l'obbligo di predisporre la rendicontazione sociale nella forma "ordinaria".

Un Ente che superi, nel 2022, il limite di 220.000 euro di RRPE, dovrà attrezzarsi per predisporre la rendicontazione del 2023 nel formato "esteso" degli Enti maggiori (bilancio che dovrà essere depositato entro il 30 giugno 2024); viceversa, se lo stesso Ente dovesse conseguire, nel 2023, RRPE inferiori a 220.000 euro, potrebbe applicare, a partire dall'esercizio 2024, la rendicontazione sociale semplificata (che sarà oggetto di deposito entro il 30 giugno 2025).

#### 4. La scelta dello schema di rendicontazione e il conseguente impianto contabile da adottare per l'ETS

Un'adeguata organizzazione contabile costituisce il presupposto fondamentale per poter addivenire ad un adeguato consuntivo della situazione patrimoniale e finanziaria della realtà rappresentata in bilancio. Come abbiamo avuto modo di anticipare nei precedenti paragrafi, il CTS ha sviluppato, adottando un criterio modulare, un sistema amministrativo e di rendicontazione che tenga in debita considerazione la dimensione economica dell'Ente.

Tralasciando il caso gli ETS commerciali, osserviamo che gli ETS non commerciali non hanno un obbligo "civilistico" di tenuta della contabilità. L'art. 87 del CTS prevede quanto segue.

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:



- a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamene le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) <u>in relazione alle attività svolte con modalità commerciali</u>, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE

MAIL: anbimafriulivengiulia@virgilio.it presidenza.friulivg@anbima.it



Occorre quindi stabilire una relazione tra il bilancio e il piano dei conti dell'Ente; si tratta di una relazione per sua natura "biunivoca", considerato che il piano dei conti parte dalla classificazione di bilancio e, allo stesso tempo, deve essere costruito in modo tale da fornire un supporto alla prima predisposizione della bozza di bilancio. Ciò detto, ogni Ente dovrebbe comunque essere in grado di definire un piano dei conti – per quanto possibile- personalizzato, basato sulla peculiarità dell'Ente.

Ad ogni buon conto, l'organizzazione del piano dei conti si rivela di particolare importanza per perseguire le seguenti finalità:

- il rispetto della normativa di rendicontazione sociale;
- il monitoraggio e controllo del rispetto di specifici parametri monetari che coinvolgono adempimenti normativi extra-contabili (ma aventi pur sempre rilevanza civilistica e fiscale come, ad esempio, l'eccessiva rilevanza delle attività diverse o l'eccessiva rilevanza delle entrate commerciali rispetto a quelle non commerciali);
- un'organizzazione gestionale che consenta agli Amministratori di poter prendere le migliori decisioni per l'Ente;
- lo sviluppo di un sistema di monitoraggio costante che riesca a evidenziare possibilmente prevenendole particolari situazioni di rischio gestionale o di squilibrio finanziario.



Negli ETS di minori dimensioni, pur non essendo obbligatoria la tenuta di un piano dei conti formalizzato, si consiglia vivamente il mantenimento di un sistema contabile meccanografico, in grado di semplificare il processo di formazione della rendicontazione sociale e di fornire maggiori garanzie in caso di accertamenti e controlli.

#### 5. Schemi di bilancio

Alcune voci del Rendiconto meritano una specifica puntualizzazione e approfondimento.

# 5.1. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale.

In tale sezione vanno indicati i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, indipendentemente dal fatto che queste vengano svolte con modalità commerciale o non.

# 5.1.1. Proventi da contratti con enti pubblici.

In tale voce vanno indicati i proventi derivanti da accordi con Enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, in cui cioè sia previsto un corrispettivo a fronte di un servizio reso o di un bene fornito.

## 5.1.2. Contributi da enti pubblici.

In tale voce vanno indicati i proventi derivanti da accordi, quali convenzioni, non caratterizzate da un rapporto di sinallagmaticità.

## 5.1.3. Proventi del cinque per mille

In tale voce vanno indicati i proventi derivanti dall'assegnazione – a seguito della pubblicazione dell'elenco finale dei

VIA DIAZ, 58 - UDINE

ANBIMA FVG

ANBIMA fvg
Centro Studi ANBIMA fvg

beneficiari – delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille, secondo quanto riportato sul sito

Internet dell'Agenzia delle entrate.

5.1.4. Erogazioni liberali

In tale voce vanno indicati i proventi derivanti da atti contraddistinti dallo spirito di liberalità in capo al soggetto che si

priva di parte della propria ricchezza a favore del beneficiario, incarnato da un atto di generosità effettuato senza alcuna

forma di costrizione. Ulteriori forme di erogazione sono costituite dalle:

erogazioni vincolate, caso in cui il donatore o l'organo amministrativo dell'Ente impongono delle restrizioni o dei

vincoli che delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente;

erogazioni condizionate, caso in cui il donatore impone una condizione in cui è indicato un evento futuro e incerto,

la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera

dagli obblighi derivanti dalla promessa;

5.2. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse.

Si tratta dei componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del

CTS, indipendentemente dal fatto che queste siano svolte con modalità commerciale o non.

5.3. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi.

La posta include i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi

occasionali e non occasionali, di cui all'art. 7 del CTS

5.4. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali.

Si tratta dei componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria ovvero

generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, prevalentemente connessa alla gestione del

patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS. In caso

contrario, i componenti di reddito andranno riclassificati nell'area A del Rendiconto gestionale.

5.5. Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.

In mancanza di una definizione dell'area gestionale inerente alle attività di supporto generale, si possono profilare due

strade interpretative tra loro non alternative:

1) si tratta degli "elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree", come da definizione del

principio contabile OIC 35, oppure (o anche)

2) delle attività dell'azienda che garantiscono l'esistenza e la continuità dell'organizzazione, definizione mutuata dalla

raccomandazione n. 1 della Commissione "Aziende non profit" del CNDC del 2001. Raccomandazione che

chiaramente non può riferirsi sicut et simpliciter allo schema di bilancio elaborato quasi venti anni dopo.

ANBIMA FVG



Se si considera la prima linea interpretativa, c'è da chiedersi se per un'associazione che presenta una sola area gestionale (quella, per definizione, delle attività di interesse generale) non sia corretto considerare ogni costo sostenuto funzionale alla medesima area, e quindi la definizione possa ritenersi in ogni caso superata in casi peculiari ma non per questo poco diffusi.

Nel caso si intenda assumere la seconda linea interpretative, in tale area dello schema di bilancio andranno ricomprese le attività di direzione e di conduzione, i servizi amministrativi, la gestione delle risorse umane, ecc. Il totale dei costi di supporto generale deve comprendere primariamente tutti i costi che possono essere effettivamente e direttamente connessi a una o più attività di supporto, quali l'amministrazione, la contabilità, il controllo di gestione, la gestione delle risorse umane, la gestione dei sistemi informativi. Con maggiore precisione, in tale secondo caso, gli oneri di supporto generale possono comprendere:

- gli oneri della presidenza, della direzione generale e degli organi amministrativi e statutari (assemblea, consiglio di amministrazione, organi di vigilanza e di revisione ecc.) quali:
  - o acquisti;
  - o servizi;
  - o godimento beni di terzi;
  - o personale;
  - ammortamenti;
- gli oneri di amministrazione, contabilità, controllo di gestione, gestione delle risorse umane, gestione dei sistemi informativi quali:
  - o acquisti;
  - servizi;
  - o godimento beni di terzi;
  - personale;
  - o ammortamenti;
- gli oneri per la formazione del personale dedicato a tale attività;
- gli oneri per le certificazioni esterne;
- gli oneri relativi al centro studi e progettazione;
- le quote di iscrizione alle organizzazioni di secondo livello a cui l'Associazione aderisce (ad es. ANBIMA).



Dalla somma algebrica di Uscite ed Entrate emergerà l'avanzo o il disavanzo d'esercizio prima delle imposte, sul quale verranno calcolate le imposte in modo da pervenire all'Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti.



### 5.6. L'indicazione del saldo di cassa/banca

A questo punto, lo schema di Rendiconto previsto dal DM 5 marzo 2020 prevede l'indicazione del saldo di cassa contanti e il saldo dei conti correnti bancari e postali alla data di chiusura dell'esercizio (il dato deve essere comparato con i saldi dell'esercizio precedente).

### 5.7. Costi e proventi figurativi.

Infine, ancorché con carattere di facoltatività, dovranno essere indicati i costi e proventi figurativi, cioè quei costi e ricavi economici di competenza dell'esercizio (come già indicato in precedenza, non ha senso parlare di criterio di cassa in questo caso) che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'Ente.



L'esempio più ricorrente di costi figurativi è dato dall'impiego di volontari iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 17, co. 1, del CTS (nel quale abbiamo ampiamente relazionato nel precedente intervento); tali costi figurativi andranno calcolati applicando, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Un ulteriore esempio di costi figurativi è costituito dal valore normale del canone di locazione che si sarebbe pagato per l'immobile sede dell'Ente, messo a disposizione magari a canone convenzionale da parte del Comune o di qualche altro ente pubblico.

Al contempo, l'esempio più ricorrente di <u>proventi figurativi</u> è riferibile alla traduzione, in termini economici, dell'apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita. Un ulteriore esempio di proventi figurativi è dato dal valore normale dei beni ricevuti in donazione, piuttosto che dalla differenza (se positiva) tra il valore normale dei beni acquistati e il corrispettivo versato al fornitore.

#### 6. Esempi classici di redazione

Di seguito vengono fornite le casistiche di imputazione delle entrate e uscite di una banda che riteniamo più frequenti. Ci limitiamo a considerare il caso di un ente "piccolo" e quindi dello schema che include il solo rendiconto per cassa:

# A) Uscite da attività di interesse generale

- 1) <u>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>: cancelleria, materiale per le pulizie, materiale per le manutenzioni, ance, bevande, carburante, etc.
- Servizi: assicurazioni, trasporti, utenze, manutenzioni, pulizie, prestazioni occasionali, rimborsi spese, rimborsi forfettari (10.000 euro esenti per direzione artistica e collaborazioni tecniche), co.co.co., voucher, service per spettacoli, commercialista, commissioni bancarie, SIAE, etc.
- 3) <u>Godimento beni di terzi</u>: affitto sede, noleggio strumenti, noleggio auto, noleggio furgone, noleggio corriera, noleggio strutture, etc.

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE



- 4) Personale: si intende il solo personale dipendente o somministrato (lavoratori interinali);
- 5) <u>Uscite diverse di gestione</u>: omaggi, imposte, bolli, tesseramento ANBIMA, etc.

### F) Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) <u>Investimenti in immobilizzazioni inserenti alle attività di interesse generale</u>: partiture, strumenti, attrezzature, mobili, computer, etc.

### A) Entrate da attività di interesse generale

- 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori: quote associative;
- 2) Entrate dagli associati per attività mutuali
- 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori: contributi associati per la frequentazione delle lezioni di musica;
- 4) Erogazioni liberali;
- 5) Entrate del 5 per mille;
- 6) Contributi da soggetti privati: contributo ANBIMA, etc.;
- 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi: entrate per concerti, entrate per prestazioni didattiche;
- 8) Contributi da enti pubblici: contributi comune, contributi regione;
- 9) Entrate da contratti con enti pubblici: ricavi da servizi svolti verso enti pubblici (istituti scolastici);
- 10) Altre entrate

## F) Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) <u>Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</u>: cessione di strumenti, etc.

### 7. Quesiti ai quali è stata data risposta nel corso del convegno del 5 febbraio 2022

D: Entrate come quote, contributi e liberalità devono essere documentati con specifiche copie delle ricevute rilasciate o possono essere elencate in un dettagliato elenco?

Tutte le movimentazioni finanziarie che sono da riportare nel rendiconto di cassa e che vanno iscritte in contabilità devono essere documentate. Ciò vale anche per le entrate da quote, contributi e liberalità, per le quali è d'obbligo generalmente la predisposizione di una ricevuta in duplice copia (anche al fine di consentire la regolare detrazione fiscale, laddove prevista, in capo al contribuente che abbia sostenuto la spesa).

Nel caso di incasso delle suddette entrate tramite mezzi di pagamento tracciati, l'emissione di una ricevuta può essere omessa, in quanto l'intermediario del pagamento emette una propria ricevuta.

Tuttavia, non sempre le ricevute emesse in questo modo rispondono ai requisiti previsti per questi documenti, soprattutto per la possibilità di portare in deduzione queste spese in dichiarazione dei redditi, ed è per questo che la prassi elaborata da diversi anni prevede l'emissione almeno di una ricevuta complessiva annuale delle somme ricevute da una singola persona. Si noti che <u>la persona alla quale emettere la ricevuta è il soggetto pagante (l'ordinante del bonifico) e non l'associato</u>. Nel caso per un associato i pagamenti vengano effettuati da due diversi parenti (mamma e papà oppure nonno e mamma), le ricevute da emettere saranno due, una per ciascun pagante.

ANBIMA FVG VIA DIAZ, 58 - UDINE 13

MAIL: anbimafriulivengiulia@virgilio.it presidenza.friulivg@anbima.it

ANBIMA fvg Centro Studi ANBIMAfvq

D: La riparazione di strumenti va riclassificata nella voce A.1?

La riparazione di strumenti musicali, ipotizzando che siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività di interesse generale,

va riportata come costo nella voce A.2, trattandosi di prestazione di servizi.

D: La fattura al comune per una organizzazione di un evento viene inserita nell'area B?

L'indicazione del ricavo nei confronti di un Comune e relativo all'organizzazione di un evento va riportata:

nella voce A.9 se riguarda l'attività di interesse generale perseguita dall'ente (organizzazione di concerti o in

generale di eventi che riguardano la cultura musicale) in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale;

nella voce B.5 nel caso riguardi altri eventi.

D: Le entrate della scuola vanno inserite in A.2 o in A.3?

Benché non siano stati forniti chiarimenti ufficiali sulla distinzione tra le voci A.2 "Proventi dagli associati per attività

mutuali" e A.3 "Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori", e vi siano orientamenti che ritengono mutuali

tutte le prestazioni elargite agli associati a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, una lettura più letterale del

termine "attività mutuali" dovrebbe circoscriverne il significato ai casi di entrate destinate all'aiuto vicendevole tra

associati. In tal senso, le entrate che derivano dalla scuola di musica, costituendo il frutto di una prestazione di servizio

che non presenta le caratteristiche della mutualità, bensì della sinallagmaticità, vanno collocate nella voce A.3.

D: Le entrate per attività svolte verso l'istituto comprensivo con convenzione vanno riclassificate nella voce A.9 o A.7?

Analizzando i soli casi di attività di interesse generale (quindi l'area A), gli Istituti comprensivi rientrano nella definizione

di enti pubblici e pertanto le entrate per le attività svolte verso questi enti vanno rilevate nella voce A.9 (tant'è che

l'associazione è obbligata ad emettere una fattura elettronica, e il codice univoco è il codice a sei caratteri alfanumerici

tipico delle pubbliche amministrazioni, e non quello a sette caratteri che il Sistema di Interscambio prevede per i soggetti

privati).

La voce A.7, viceversa, deve essere circoscritta alle entrate derivanti da privati.

D: Dove vanno indicate in bilancio le ritenute di acconto per prestazioni professionali?

Nella rilevazione delle uscite relative al pagamento di un F24 va posta particolare attenzione alla natura della

prestazione dalla quale si originano, operando una suddivisione puntuale delle imposte. Nell'esempio trattato dalla

domanda, le ritenute di acconto per prestazioni professionali devono essere registrate come uscite per prestazioni di

servizi in A.2.

Ricordiamo in questo caso che la rilevazione deve avvenire in ossequio al principio di cassa; pertanto, se in caso di

compenso lordo di 1.000,00 euro corrisposto a dicembre 2021, l'ETS dovrà registrare:

il compenso netto di 800,00 euro a dicembre 2021, che confluirà nel rendiconto 2021;

la ritenuta d'acconto di 200,00 euro a gennaio 2022, che confluirà invece nel rendiconto 2022.

ANBIMA FVG

ANBIMA fyg

D: Gli acquisti di strumenti vanno inseriti in investimenti e in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse

generale?

Si. L'acquisto di strumenti musicali costituisce l'esempio classico e maggiormente diffuso di investimenti in

immobilizzazioni legati allo svolgimento di attività di interesse generale, in quanto l'utilizzo degli strumenti avverrà

certamente su più anni e sarà destinato all'attività di interesse generale.

Nelle aziende è prassi contabilizzare gli investimenti in beni strumentali aventi valore unitario inferiore a 516,46 euro

direttamente a conto economico, quindi interamente come costo di esercizio, anziché iscriverle a cespite e far

partecipare alla determinazione del risultato dell'esercizio pro quota in funzione della loro vita utile, attraverso il

processo contabile dell'ammortamento. Si tratta, tuttavia, di una prassi che discende dalla normativa fiscale, piuttosto

che civilistica.

Attendiamo chiarimenti più puntuali su tale aspetto.

D: I diritti versati alla SIAE vanno nei servizi o nelle uscite diverse di gestione?

I diritti SIAE riguardano l'acquisto di un servizio, per quanto peculiare, e le relative uscite vanno rilevate tra i servizi, alle

voci A.2 o B.2 a seconda che i diritti SIAE riguardino un evento che rientra nell'attività di interesse generale piuttosto

che nelle attività diverse.

D: Le spese e le entrate per organizzazione di una lotteria, vanno nell'area C (attività di raccolta fondi)?

L'art. 7, co. 2, del CTS qualifica la raccolta fondi come "sollecitazione al pubblico" o "cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi". In questo senso, la lotteria appare un'attività coerente

con tale definizione.

D: Le commissioni bancarie vanno indicate in A.1 o D.1?

Le commissioni bancarie vanno indicate in D.1 solamente quando si tratta di costi legati ad attività finanziarie. Quindi le

commissioni pagate per l'accesso a finanziamenti (anche per scoperti di conto corrente) vanno rilevate in D.1. Negli altri

casi (commissioni per la tenuta del conto corrente, commissioni su bonifico, etc.) l'uscita va rilevata tra i servizi:

alla voce A.2 se l'uscita è collegata ad un'attività di interesse generale;

alla voce B.2 se l'uscita è collegata ad un'attività diversa.

D: L'entrata per sponsorizzazione (inserimento logo in locandina) va nell'area B?

Le uniche entrate per prestazioni erogate a terzi che è possibile far rientrare in area A devono derivare direttamente da

attività di interesse generale e non anche da attività che si affianchino a queste. In questo senso, il ricavo derivante da

una prestazione musicale rientra in area A, in quanto l'attività rientra in quelle di interesse generale stabilite

statutariamente con il richiamo all'art. 5 del CTS; al contempo, le altre entrate rilevate nel contesto del medesimo

evento quali sponsorizzazioni, vendite di gadget, etc. non possono rientrare in area A ma vanno incluse nell'area B, per

VIA DIAZ EQ. LIBINE

ANBIMA FVG

ANBIMA fvg Centro Studi ANBIMAfvq

quanto l'evento che generi le entrate sia il medesimo. La fonte di finanziamento è infatti legata ad un'attività diversa da

quella di interesse generale. Ogni entrata da sponsorizzazioni, quindi, anche il mero logo indicato in locandina, non può

essere riportata mai in area A.

D: Le spese per realizzazione di un CD vanno indicate in A.2?

Nel caso in cui la spesa si riferisca alle prestazioni di servizio correlate alla produzione di un cd (ad esempio il pagamento

dei professionisti che curano la registrazione piuttosto che le attività di post-produzione in studio successiva alla

registrazione) e l'associazione intenda regalare il suddetto CD (senza, quindi, finalità di lucro), allora i costi potranno

essere riclassificati alla voce A.2 del rendiconto. L'acquisto di materiale per la produzione del medesimo CD o l'acquisto

diretto dei CD che l'associazione intende regalare va rilevata in A.1.

D: Le uscite dell'area A devono per forza essere coperte dalle entrate dell'area A? Lo stesso si chiede per le altre aree.

Non è richiesta una "copertura" nel senso che le diverse aree di attività dell'associazione costituiscono compartimenti

stagni in cui per ciascuna attività le uscite non possano superare le entrate; l'area istituzionale, infatti, potrebbe chiudere

con un piccolo disavanzo, che potrebbe essere coperto da un avanzo delle attività diverse (nel rispetto dei limiti

percentuali di rapporto tra attività diverse e totale delle attività).

Non deve trarre in inganno il fatto che lo schema di rendiconto preveda dei subtotali parziali per singola area di gestione.

D: Con l'entrata in vigore della normativa sul Terzo Settore è cambiata la definizione di "Attività commerciale"?

Al momento, no.

Si segnala, tuttavia, che l'articolo 79 del CTS introduce alcuni parametri tecnici in relazione alla definizione di

commercialità. Tuttavia, si ricorda che ai sensi dell'art. 104, co. 2, del CTS, le disposizioni fiscali del CTS si applicheranno

a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del

periodo di imposta successivo all'operatività del Runts.

Se il secondo requisito risulta soddisfatto (dal 23 novembre 2021), per quanto concerne il primo requisito al momento

non solo l'autorizzazione da parte della Commissione europea non è pervenuta, ma alla data di redazione del presente

documento nemmeno risulta che il Governo italiano abbia proceduto a formulare tale domanda.

D: Un'associazione non APS o ODV e non ancora iscritta al RUNTS rientra nell'obbligo di presentazione del bilancio

secondo gli schemi del D.M.?

No. Il D.M. norma i bilanci degli enti che ricadono nella definizione di E.T.S. del D.Lgs. 117/2017.

D: Le entrate ricevute per ristori Covid da Agenzia delle entrate su quale voce di rendiconto vanno inserite?

Generalmente, i ristori Covid sono stati erogati dall'Agenzia delle entrate al maturare di alcune condizioni. L'area in cui

iscrivere i ristori Covid viene identificata in base all'area in cui avviene la rilevazione di queste condizioni, che dipendono

VIA DIAZ, 58 - UDINE

ANBIMA FVG



tendenzialmente da dati numerici dell'ETS. Si propone di seguito l'esempio del ristoro Covid erogato in ragione del calo di fatturato rilevato dall'ETS tra l'anno 2020 e l'anno 2019. Poniamo il caso che il ristoro venga riconosciuto in ragione del calo del fatturato e che sia possibile ripartire il fatturato 2019 ed il fatturato 2020 tra le aree A e B. In tal caso, il ristoro dovrà essere ripartito in misura proporzionale al calo rilevato nelle due aree.

	Fatt 2019	Fatt 2020	Differenza	Incidenza	Ristoro COVID
A) 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	20.000 €	5.000€	15.000€	60%	3.000€
B) 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	10.000 €	0€	10.000€	40%	2.000€
TOTALE	30.000 €	5.000 €	25.000 €	100%	5.000€

ANBIMA FVG
VIA DIAZ, 58 - UDINE

17

MAIL: <u>anbimafriulivengiulia@virgilio.it</u> presidenza.friulivg@anbima.it